

@ 252	<i>Settore</i> Noleggio	<i>Argomento</i> Noleggio auto con conducente - Ambito di validità dell'iscrizione al ruolo conducenti dei veicoli: art. 6 L. 21/1992 e art. 10 L.R. 22/1996
----------	----------------------------	---

**Domanda:** *(nota del 17 marzo 2010)*

Questo Ufficio sta attuando una verifica della regolarità delle oltre 150 ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio autovettura con conducente nei 43 Comuni che svolgono in questa materia le competenze amministrative in forma associata presso questo Ufficio.

L'Ufficio ha, tra l'altro, ricordato ai noleggiatori che hanno l'obbligo di comunicare gli addetti alla guida (collaboratori familiari, soci o dipendenti) indicando per gli stessi la posizione di iscrizione al Ruolo conducenti tenuto presso la Camera Commercio di Treviso.

A fronte di contestazioni di alcune ditte che utilizzano dipendenti o soci iscritti al ruolo dei conducenti tenuto presso altre province, ho chiarito, sentiti gli Uffici Trasporti competenti sia di codesta Regione che della Provincia, che per condurre autovetture autorizzate da un Comune della provincia di Treviso è necessaria l'iscrizione presso il Ruolo di Treviso.

Mi risulta del resto che la Provincia ha attivato una apposita procedura abbreviata proprio per coloro che, iscritti nel ruolo di altre province, chiedono l'estensione anche al ruolo di Treviso.

A sostegno di questa tesi, pur mancando una espressa norma di legge, sta la caratteristica che il ruolo è provinciale e che si è iscritti non tanto a seguito di una verifica di idoneità tecnica alla guida (già garantita dal CAP) ma, come prevede l'art. 10, comma 4 della L.R. 30/7/1996, n. 22 *"con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate . dai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche o di toponomastica"*.

Sembra evidente che un conducente proveniente da Milano e iscritto nel ruolo di quella provincia, difficilmente può documentare la propria idoneità sulle conoscenze geografiche o di toponomastica della nostra provincia.

Chiedo pertanto di fornire una risposta al suindicato quesito, peraltro postomi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione Agroalimentare e Trasporti mediante la allegata nota, alla quale sono tenuto a rispondere al massimo entro 15 giorni.

**Risposta:** *(formulata con nota prot. n. 170418/45.02 del 26 marzo 2010)*

In riferimento alla richiesta di chiarimento di codesto Ufficio, pervenuta con nota prot. n. ... in data ....., si conviene con le deduzioni ed i chiarimenti espressi da codesto Ufficio .... . Peraltro nell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità dei conducenti, l'esigenza di conoscenza geografica e toponomastica locale è prevista anche dalla rispettiva Legge quadro n. 21/1992, art. 6.

Va rilevato inoltre che in caso di trasferimento di un iscritto al ruolo da una provincia diversa (anche, come spesso avviene, di provincia di altre regioni) l'esame orale integrativo in toponomastica e geografia del territorio è stato introdotto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 762 del 17.03.1998, in occasione degli indirizzi impartite alle Province, in applicazione della L.R. n. 22/1996, ai fini della predisposizione dei regolamenti provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità finalizzati all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE - ing. Mauro Menegazzo  
REGIONE VENETO - Direzione Mobilità